



REDATTA SCHEDA PER CASELLARIO

Addi \_\_\_\_\_

REDATTA PARCELLA

il \_\_\_\_\_

Campione Penale N° \_\_\_\_\_

N. 19/09 del Reg. Gen.

N. 29/09 del Reg. Sent.

Estratto Esecutivo

il \_\_\_\_\_

- Procura Generale ROMA

- Proc.Rep. c/o Trib. \_\_\_\_\_

- Corte Assise \_\_\_\_\_

- Uff.Ademp.Esec.Trib/GIP \_\_\_\_\_

**1<sup>^</sup> CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI ROMA**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**L'anno duemilanove il giorno 18 del mese di Giugno in Roma**

**LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI ROMA**

composta dai Signori:

1. dott.	Antonio	CAPPIELLO	Presidente
2. dott.	Piero	DE CRESCENZO	Consigliere
3. Sig.ra	Anna Maria	LI PIRA	}
4. Sig.ra	Gabriella	MATTIA	}
5. Sig.ra	Grazia Maria	STENTELLA	}Giudici
6. Sig.	Ermanno	TRONTI	}popolari
7. Sig.	Augusto	CIANFANELLI	}
8. Sig.ra	Raffaella	ROSSI	}

ha pronunciato in camera di consiglio la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa penale in grado d'appello

**C O N T R O**

**LUCIDI Stefano**, n. Roma il 7/9/1974 – ivi res. Via Luigi Chiala n. 125 – Fermo  
 23/5/08 – Ord. cust. caut. Gip Trib. Roma 26/5/2008 –

Difeso dall'Avv. Coppi Franco, Viale Bruno Buozzi n. 3 – Roma –

**DETENUTO C. C. REBIBBIA PRESENTE**



## IMPUTATO

*In ordine al reato di cui all'art.575 c.p. perché in Roma il 22.5.2008 in assenza di autorizzazione a condurre veicoli, alla guida dell'autovettura marca Mercedes tg.CF316A, procedendo a velocità particolarmente elevata durante l'attraversamento dell'incrocio sito in via Nomentana, all'altezza dell'intersezione con viale Regina Margherita, nonostante il semaforo segnalasse luce rossa e si trovasse in un centro abitato, accettava il prevedibile rischio di collisione con altri veicoli provenienti da altra direzione che avrebbero potuto interessare, contestualmente allo stesso, la predetta intersezione, in ragione della luce verde che appariva alla vista di questi ultimi, rappresentandosi altresì che a seguito di incidente la violenza dell'urto originato dalla sua condotta potesse cagionare gravissime lesioni o comunque la morte di altri utenti della strada, decideva comunque di attraversare l'incrocio di cui sopra venendo in collisione con il motociclo Kimco tg.CF24142 condotto da GIULIANI Alessio con a bordo il passeggero GIORDANI Flaminia, che interessava il medesimo incrocio con semaforo verde, procurando così agli stessi lesioni gravissime, dalle quali derivava la morte della GIORDANI e del GIULIANI.*

*In Roma il 23.5.2008*

Conclusioni delle parti come da verbale in atti.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del giorno 26 novembre 2008 il Giudice per l'Udienza Preliminare del Tribunale di Roma ha ritenuto **LUCIDI Stefano** responsabile del reato di omicidio doloso in conformità dell'imputazione in premessa indicata e lo ha, pertanto, con la concessione di attenuanti generiche, condannato alla pena di anni dieci di reclusione nonché al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare. Con la stessa sentenza, inoltre, il giudice di primo grado ha dichiarato l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale

durante l'esecuzione della condanna. Inoltre il LUCIDI è stato condannato a risarcire il danno da liquidarsi in separata sede alle parti civili RIZZO Angela, CHIRONI Maria Teresa, GIULIANI Andrea, GIORDANI Emilio. L'imputato, pur essendo stato condannato in primo grado per omicidio volontario, si trova in stato di custodia cautelare in carcere per omicidio colposo; tale, infatti, la qualificazione giuridica già data ai medesimi fatti dal Giudice per le indagini preliminari con ordinanza 26 maggio 2008. Tale qualificazione dei fatti è invocata ora dalla difesa che pure ritiene che l'imputato debba essere condannato per aver, con la sua condotta, violando le norme del codice della strada, cagionato l'evento per cui è processo e che debba, perciò, essere punito per omicidio colposo.

L'imputato ha indicato che, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui all'imputazione, viaggiava, insieme a Valentina GIORDANO, alla guida del veicolo di cui all'accusa e che, sempre nelle circostanze dette, si scontrò col ciclomotore a bordo del quale viaggiavano le due vittime, decedute in ospedale qualche ora dopo per le ferite riportate. LUCIDI Stefano ha, però, sostenuto di aver oltrepassato la linea di arresto dell'incrocio avendo percepito che il semaforo che regolava il suo transito proiettava luce arancione e non rossa (*mentre stavo per impegnare l'incrocio, scattava l'arancione semaforico, ma ormai ero in prossimità della linea di arresto, e quindi decidevo di impegnare l'incrocio*) e di aver agito nella convinzione di evitare l'impatto con altri mezzi "*cavolo, vai che ce la faccio' e ho lasciato scorrere la macchina per recuperare un po' di tempo.*"<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Il primo giudice, nel ricostruire il contributo offerto dalla versione dell'imputato, evidenzia le dichiarazioni rese dal LUCIDI in data 23 5 '08 dalle quali l'imputato sostanzialmente non si discosterà. Si tratta di dichiarazioni la cui parte saliente è riportata in sentenza testualmente: *<<Giunto all'altezza dell'incrocio con viale Regina Margherita, mentre stavo per impegnare l'incrocio, scattava l'arancione semaforico, ma ormai ero in prossimità della linea di arresto, e quindi decidevo di impegnare l'incrocio. A quel punto, superato il semaforo, ho visto improvvisamente sopraggiungere dalla mia sinistra un motorino o uno scooter piccolo, con a bordo due persone: me lo sono trovato davanti, ho provato a frenare ma inutilmente, in quanto l'ABS mi ha fatto slittare in avanti e non sono riuscito ad evitare la collisione. Ricordo che ho urtato il motorino con la parte anteriore sinistra della mia auto, con la rottura del parabrezza lato guida. Subito dopo la mia auto è sbandata verso destra, finendo all'interno della corsia laterale di via Nomentana.*



Tale versione, nella parte concernente la segnalazione semaforica del momento in cui LUCIDI ha impegnato l'incrocio, ha trovato smentita nelle numerose prove dichiarative acquisite dalle quali emerge, piuttosto, che l'imputato iniziò ad impegnare l'incrocio già a luce rossa. Tra le indicate prove dichiarative saliente, in considerazione del peculiare punto di vista analogo a quello dell'imputato, è quella della passeggera del veicolo investitore: Valentina GIORDANO. Costei, dopo aver riferito di una situazione di tensione grave che la opponeva all'imputato al momento del fatto, ha dichiarato che costui impegnò l'incrocio a velocità molto elevata quando per il suo senso di marcia il semaforo proiettava luce rossa. In sentenza il primo giudice ha citato testualmente la parte saliente delle indicazioni rese da questa teste <sup>2</sup>.

---

*Rallentavo il veicolo incapace di valutare il da farsi. Vedevo la mia amica rimanere in silenzio, anche lei sotto shock. Dopo di che decidevo di proseguire la marcia senza voltarmi. Preciso che ho fatto ciò perché ero veramente preso dal panico e non sapevo cosa fare....*

In data 23 maggio 2008 il PM disponeva il fermo dell'imputato per il reato di omicidio volontario in danno di Giuliani Alessio e Giordani Flaminia. L'imputato negava di aver litigato con la ragazza nella circostanza, ammetteva di aver cercato di recuperare qualche minuto per rispettare l'orario cui era tenuta Valentina, sottoposta all'obbligo di dimora. Arrivati all'incrocio di via Nomentana con viale Regina Margherita si era accorto che il semaforo era arancione, era a circa cinque o sei metri dalla linea di arresto. Testualmente: *"Quando ho visto l'arancione e sono passato ho superato una macchina che era alla mia destra 'trovando spazio' e ripeto, considerato che ero a cinque-sei metri dalla linea di arresto ho pensato: 'cavolo, vai che ce la faccio' e ho lasciato scorrere la macchina per recuperare un po' di tempo. Quindi ho deciso di passare lasciando scorrere la macchina. Intendo che andavo a 60-70 all'ora e quando ho visto il semaforo giallo ho continuato a tenere il piede sull'acceleratore, voglio cioè dire che invece di frenare ho continuato a procedere alla stessa velocità....* Alla contestazione del PM dell'incompatibilità di un'azione di sorpasso con l'azione di lasciare scorrere la vettura, riferiva che l'auto che stava sorpassando era in fase di rallentamento. Escludeva che l'altra macchina fosse ferma, in quanto il semaforo, ribadiva, era arancione. Ribadiva che il semaforo era arancione quando si trovava a cinque-sei metri dalla linea di arresto, dopo non lo guardava più perché aveva già deciso di attraversare l'incrocio. Aggiungeva: *"A quel punto ho visto il motorino che in quel momento era l'unico mezzo in mezzo all'incrocio, tanto che ho pensato che fosse partito prima del verde, a quel punto l'ho investito con la macchina che ha l'ABS, ha slittato, e io ho cercato di portarla verso destra, ma inutilmente perché continuava a slittare. Ho sentito un gran botto, il parabrezza si è rotto, non ho visto nulla, e mi sono trovato... perché io stesso ho sterzato verso destra e poi, perché la macchina ci è andata da sé, sulla corsia laterale della Nomentana. Io avevo visto che c'erano due persone sul ciclomotore, ma dopo l'impatto non ho visto più nulla. A questo punto Valentina ha detto: 'Oddio, oddio, li hai ammazzati ...'"*

<sup>2</sup> Pagina 8 della sentenza: *<< ...Stefano si poneva alla guida procedendo ad altissima velocità. Lui diceva che era colpa mia, che era arrabbiato con me. Io gli dicevo di andare più piano, ma lui procedeva sempre più forte e mi mettevo tanta paura, tanto che indossavo la cintura di sicurezza. Ad un certo punto si immetteva su via Nomentana che era libera, fino a giungere in prossimità dell'incrocio con viale Regina Margherita dove vedevo che il semaforo ivi presente era rosso per il nostro senso di marcia. Vi erano infatti alcuni veicoli che erano fermati a causa del rosso. Io gli strillavo impaurita e lui iniziava a superare i veicoli posti fermi al semaforo e quando giungeva all'incrocio vedevo uno scooter scuro, non so di*



Sul luogo e nell'immediatezza del fatto veniva sentito anche MENEGATTI Marco Augusto che pure ricordava aver il veicolo investitore attraversato l'incrocio a forte velocità e con il rosso <sup>3</sup>. Anche le informazioni rese da MIURA SHARON YOSHI sono state dal giudice di prime cure a ragione ritenute conferenti rispetto all'ipotesi accusatoria <sup>4</sup>.

Il giudice ricorda anche la testimonianza di BO NTONIO, un pedone che ha assunto di aver, al momento del sinistro attraversato l'incrocio quando la luce proiettata dal semaforo per i pedoni era verde <sup>5</sup>.

Nelle immediate vicinanze del luogo dell'incidente si trovava anche GUAITOLI Maurizio la cui testimonianza, pur non relazionandosi in particolare all'aver o meno l'imputato impegnato l'incrocio con il rosso,

---

*preciso il colore, ho visto che vi erano due persone sopra, a quel punto chiudevo gli occhi e sentivo un gran botto. Lui entrava subito nel panico e mi diceva, testualmente: "Oddio, Vale, li ho ammazzati" io a quel punto gli dicevo "fermati assassino, fammi scendere, fammi scendere..."*

<sup>3</sup> Così il primo giudice sul punto: << Sul luogo e nell'immediatezza del sinistro venivano sentiti a sit altri testi oculari, tra questi alle ore 23.23 Menegatti Marco Augusto, che riferiva che nelle circostanze per cui è causa si trovava al semaforo di via Nomentana, di fronte al civico 189, era in attesa di attraversare l'incrocio, in quanto il semaforo pedonale era rosso. Scattava il verde e, riferisce testualmente: ... quando una macchina molto scura, forse nera, di grande dimensione, probabilmente una Mercedes o una BMW, proveniente da Porta Pia diretta verso Montesacro, oltrepassava l'incrocio ad altissima velocità con il semaforo rosso venendo in collisione con un ciclomotore che attraversava l'incrocio proveniente da piazza Regina Margherita verso il Verano. L'autoveicolo in questione non si è fermato, ma spostandosi sulla corsia laterale di via Nomentana si dava alla fuga...>> (cfr. fgl 82 fascicolo P.M.).

<sup>4</sup> Tali informazioni sono state dal primo giudice così ricordate: << Miura Sharon Yoshi, altro testimone oculare, riferiva nell' immediatezza del sinistro agli operanti che si trovava sulla corsia centrale di via Nomentana, in direzione di Porta Pia. Testualmente: <<... mi ero appena fermata al semaforo rosso all'intersezione Nomentano/Regina Margherita, ho notato che tutte le macchine erano ferme, quando improvvisamente ho visto sulla corsia centrale di via Nomentana, direzione Montesacro, una macchina scura di grossa cilindrata accelerare verso l'incrocio; nello stesso momento ho visto entrare nell'incrocio un motorino proveniente da Piazza Regina Margherita, direzione Verano, e si sono scontrati all'intersezione. Ho visto il motorino e il conducente saltare in aria e la macchina ha proseguito la marcia senza rallentare ...>>.

<sup>5</sup> <<In data 26 giugno 2008 –ricorda la sentenza- veniva sentito a sit Bo Ntonio, teste oculare, che riferiva che nelle circostanze di causa stava tornando a piedi da via Nomentana, il semaforo pedonale di via Nomentana con viale Regina Margherita era verde, attraversava la strada dirigendosi alla banchina del tram che porta verso piazza Ungheria. Dopo qualche secondo sentiva un gran botto, vedeva delle cose volare in aria, capito che si trattava di un incidente, si precipitava sul luogo del sinistro, vedeva due corpi in terra, un ragazzo e una ragazza... >>.



viene ricordata dal primo giudice, anche in riferimento al fatto che il GUAITOLI ha riferito di aver, nella circostanza, sentito il rumore di una frenata <sup>6</sup> le cui tracce, però, non sono state rinvenute <sup>7</sup>.

Altra persona testimone oculare dell'incidente è stata BELLINI David, la cui deposizione risulta valorizzata, al pari di quella precedentemente citata, anche dalla difesa dell'imputato; secondo il BELLINI il motorino a bordo del quale viaggiavano le vittime, provenendo da direzione opposta a quella da lui seguita, sopraggiunse mentre egli era fermo in attesa di ripartire col semaforo verde <sup>8</sup>. Ma la testimonianza del BELLINI, occorre avvertire, appare isolata e, per giunta, non compatibile con l'assunto dominante nei ricordi dei testi secondo il quale comunque, anche ad ammettere una troppo tempestiva partenza del motoveicolo, l'automobile avrebbe attraversato la linea di arresto col rosso.

<sup>6</sup> Alle ore 16.45 del 23 maggio rendeva dichiarazioni a sit il Vice Prefetto Guaitoli Maurizio, altro teste oculare, che riferiva che nelle circostanze di cui all'incidente si trovava in compagnia di un amico, stavano percorrendo a piedi via Nomentana, direzione Porta Pia, sentiva improvvisamente il rumore di una frenata seguita da quella di un notevole urto. Compreso che si trattava di un sinistro stradale si dirigeva velocemente presso l'incrocio con viale Regina Margherita, mentre attraversava la carreggiata di via Nomentana, avvicinandosi al luogo del sinistro, vedeva sopraggiungere una berlina di colore scuro di grossa cilindrata. Riferisce testualmente: <<... Mentre mi passava vicino, ad una distanza di circa mezzo metro, notavo che il conducente, senza fermarsi, ma rallentando la marcia, guardava lo specchietto retrovisore interno della sua autovettura. Raggiunto il luogo del sinistro notavo in terra la presenza di due corpi raggomitolati sul manto stradale ad una distanza di circa dieci metri l'uno dall'altra; mi accorgevo che il ragazzo non dava segni di vita e, avvicinandomi alla ragazza, notavo che questa, che sembrava una bambola rotta, si trovava in posizione supina, con colorito bianco calce,...>>. (cfr. fl. 56 fascicolo P.M.).

<sup>7</sup> In un primo momento è sembrato al consulente del PM di aver dette tracce individuato ma, ad una più attenta verifica, i segni considerati sono stati riferiti ad altra auto di larghezza diversa da quella dell'imputato.

<sup>8</sup> Pagina 5 della sentenza. Così il primo giudice ha riferito in merito a questa testimonianza: << Bellini David, alle ore 23.30 del 22 maggio riferisce a sit che era fermo con la sua autovettura su via Regina Margherita, direzione Parioli, all'intersezione con via Nomentana, quando il semaforo nella sua direzione diventava verde. Testualmente: "... prima che io ripartissi dalla direzione opposta, ossia da Parioli verso San Lorenzo, è arrivato un motorino ed al contempo, in un istante, con velocità sostenuta dalla Nomentana direzione Montesacro un'auto, una berlina coupé di lusso scura, quasi sicuramente nera, ha colpito il motorino al centro della carreggiata con la parte anteriore sinistra. Il conducente ha proseguito per qualche metro in avanti, ma ha accelerato subito decisamente, svoltando sulla sua destra ed imboccando la corsia laterale e quella per i mezzi pubblici...—.



Sul tessuto costituito dalle indicate prove dichiarative, si innestano i contributi tecnici offerti dai consulenti delle parti pubbliche e private. Ai due estremi: mentre il consulente del PM ritiene che il veicolo condotto dall'imputato abbia colliso ad una velocità di non meno di 90 Km/h dopo aver attraversato la linea di arresto in violazione del "rosso" scattato da non meno di 1 secondo, il consulente dell'imputato ritiene che l'attraversamento della linea di arresto da parte del LUCIDI sia avvenuta allorquando il semaforo segnalava per lui "arancione".

La tesi di accusa si basa su quelle che anche il primo giudice ha ritenuto le prevalenti prove dichiarative ma si fonda anche, quanto in particolare alla velocità, sull'entità e la collocazione delle tracce dell'impatto. Tali tracce sono state constatate, in particolare, sulla fiancata sinistra del veicolo condotto dall'imputato, oltre che naturalmente sul motociclo. Il consulente del Pubblico ministero, valutando gli effetti dell'impatto sulla fiancata dell'automobile, ha desunto che il motociclo è stato colpito quasi di striscio e, per l'effetto, ha assunto un moto rotatorio antiorario. Tale moto sarebbe stato di repentinità (nell'ordine dei centesimi di secondo) ed energia, proporzionata direttamente alla velocità dell'impatto, tale da attingere, appunto, la fiancata sinistra dell'automobile su cui è rimasta stampata, a prova della violenza della collisione iniziale, l'impronta della sella. La proiezione dei corpi ha avuto proporzionale entità da determinare quelle fatali lesioni evidenziate dalla consulenza medico-legale. Associando al dato della velocità quelli relativi al punto di impatto il consulente del Pubblico Ministero ha concluso sostenendo che «... Se lo scooter è ripartito al segnale di luce verde<sup>9</sup>, vuol dire che la Mercedes,

<sup>9</sup> E' bene notare che il presupposto da cui muove il consulente dell'accusa è negato dal consulente della difesa per il quale, invece, il veicolo delle vittime si sarebbe, a sua volta, mosso in anticipo rispetto all'apparire del verde. Ma il punto di partenza del consulente del PM deve essere accettato in forza delle prove dichiarative che, per come sopra riassunte, consento di affermare che l'imputato oltrepassò la linea di arresto quando ciò gli era vietato dal semaforo rosso. In questo senso si rivela risolutiva, considerato il miglior punto di vista, la indicazione della persona trasportata dall'imputato, Valentina GIORDANO, le cui dichiarazioni sono riportate in una delle note



quando è scattato il giallo, si trovava ad una distanza temporale di almeno 6,1 sec, ossia 5 secondi di luce gialla + 1,1, secondi di luce rossa, che aveva consentito allo scooter di ripartire al corrispondente segnale di luce verde da viale Regina Margherita, e di giungere al luogo dell'impatto in sec. 1,1 dopo aver percorso mt. 15,60.>>.

Nel motivare l'assunto in base al quale l'imputato sarebbe passato non col "rosso" ma "con il giallo", la difesa, anche con l'atto di impugnazione, valorizza la ricordata testimonianza di BELLINI David ma della valutazione che di essa la Corte ritiene di dare già si è detto.

In ordine alla ricostruzione del fatto può dirsi già da ora che la Corte considera punti fermi quelli acquisiti sulla base delle prove dichiarative che si collocano in sintonia con gli accertamenti tecnici. In virtù di tutto ciò, come del resto non negato dalla difesa del LUCIDI, l'imputato deve essere ritenuto responsabile della morte di GIULIANI Alessio e GIORDANI Flaminia che si è verificata in conseguenza della violazione da lui perpetrata dell'obbligo di arrestarsi all'incrocio. La eccessiva velocità dal LUCIDI stesso tenuta ha concorso a determinare l'evento aggravando le conseguenze dell'impatto.

La tesi difensiva sostenuta con l'atto di appello avanzato nell'interesse dell'imputato considera che il LUCIDI ha agito confidando che il liberare l'incrocio più rapidamente avrebbe evitato collisioni con altri veicoli, veicoli che, del resto, egli non poteva vedere, ovvero non vi è prova che abbia visto, nell'accingersi ad impegnare l'incrocio. Dunque, per la difesa dell'imputato, responsabilità sì, ma a titolo di colpa.

---

precedenti e che ha inequivocabilmente indicato che l'imputato attraversò il semaforo con il rosso, superando altre vetture ferme proprio per rispettare la segnaletica luminosa. In questo senso non si ritiene necessario aderire alla richiesta di riapertura dell'istruttoria, neanche al solo fine di appurare il ciclo semaforico, tenuto conto che ogni accertamento in merito non sarebbe destinato ad incidere sulla colpa che, come si vedrà, deve ritenersi riferibile all'imputato per essere passato con il rosso ed ad alta velocità.





La tesi difensiva è stata considerata dal primo giudice che, per negare ad essa validità, e per affermare, invece, la sussistenza del “dolo eventuale”, ha rilevato in proposito: << Non può sostenersi, come vorrebbe la difesa, che il Lucidi abbia sottovalutato il rischio, ritenendo erroneamente di poter evitare l'impatto confidando nella sua abilità di guida, così da ritenere l'ipotesi colposa. In quelle circostanze, a quella velocità e in presenza di impianto semaforico indicante luce rossa da oltre un secondo, nel momento in cui impegnava l'incrocio l'imputato non poteva confidare sulla possibilità di effettuare alcuna manovra di emergenza.>>.

Sostiene il Giudice di primo grado che la valutazione in forza della quale l'agente abbia confidato nel non verificarsi dell'evento, intanto può ricondursi alla colpa e non al dolo, in quanto possa dirsi che la valutazione sia ragionevole, basata su una sostenibile presunzione di poter scongiurare l'evento in relazione alle circostanze del caso concreto. Nel caso in esame – prosegue il giudice della sentenza appellata - è certo che il Lucidi ebbe ad impegnare l'incrocio quando il semaforo già indicava luce rossa nella sua direzione di marcia e ad una velocità talmente elevata in relazione alle condizioni di tempo e di luogo che l'urto, ove qualcuno avesse legittimamente impegnato l'area di incrocio, sarebbe risultato inevitabile.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricapitolando quanto sopra: l'accusa, accolta in primo grado, ha inteso dimostrare che l'imputato ha agito anche a rischio (*dolo eventuale*) di cagionare la morte di una o più persone e che da ciò debba conseguire condanna per omicidio doloso. La difesa del LUCIDI, invece, ritiene che l'imputato debba essere condannato per omicidio colposo, avendo cagionato l'evento per inosservanza di norme cautelari che disciplinano la circolazione stradale ma non avendo voluto, e neanche previsto, la morte delle vittime.

Secondo la sentenza di primo grado all'affermazione della penale responsabilità per omicidio doloso non sarebbe di ostacolo il fatto che l'imputato non abbia agito col proposito di uccidere (*dolo diretto*), essendo la fattispecie dolosa integrata per aver l'imputato agito a rischio di cagionare l'evento (*dolo eventuale*). Sul piano dimostrativo dell'elemento psicologico il primo giudice riconosce la sussistenza del dolo eventuale considerando irragionevole ogni previsione in forza della quale, tenuto conto delle circostanze e della condotta, l'imputato abbia potuto confidare che l'evento non si sarebbe verificato. Ciò impedirebbe anche di condividere la tesi espressa in subordine dalla difesa, tesi secondo la quale potrebbe ritenersi nel caso sussistere l'ipotesi di colpa aggravata, ex art. 61 n.3 c.p. (*colpa cosciente*).

Ritiene questo giudice che, per quanto ampio ed articolato appaia il dibattito dottrinario e giurisprudenziale<sup>10</sup>, gli elementi che differenziano la colpa dal dolo, ed, ancora, la *colpa cosciente* dal *dolo eventuale*, si colgono in quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 43 c.p.. La piana formulazione della norma statuisce che il delitto è *colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente ...*. L'inciso *anche se preveduto* rende del tutto evidente che il reato colposo non cessa di esser tale quando l'agente abbia preveduto l'evento dal cui verificarsi la legge fa dipendere l'esistenza del delitto. Conferma l'assunto il fatto che il numero 3 dell'articolo 61 del codice penale configura una aggravante dei delitti colposi *l'aver agito nonostante la previsione dell'evento*. Dunque è necessario un qualche cosa in più perché, a partire dalla previsione dell'evento, sia attinta la soglia del dolo, sia pure nella forma del *dolo eventuale*. Ed infatti il primo comma dell'articolo 43 del codice penale

---

<sup>10</sup> Naturalmente il riferimento è al dibattito giuridico giacché questa è la sede per considerare ai fini del decidere, quelle sole deduzioni dettate dalla legislazione dello Stato. Ma è altrettanto evidente che, su di un piano diverso, meritino grande rispetto altre prospettive, talune capaci comprensibilmente di mobilitare le corde più profonde.



prevede che il delitto è doloso quando l'evento sia dall'agente, oltre che preveduto, anche voluto come conseguenza della condotta. Dunque il *dolo eventuale*, in quanto pur sempre, ed innanzitutto, *dolo* non cessa di richiedere la volontà dell'evento.

E' appena necessario avvertire che occorre distinguere la volontà dell'evento dannoso da cui dipende l'esistenza del reato, evento, nell'omicidio, costituito dalla morte di una persona, dalla volontà di non osservare leggi, regolamenti, ordini o discipline che quell'evento sono intesi ad evitare. Così, oltrepassare la linea di arresto nella consapevolezza che la segnalazione semaforica, in quel momento rossa, lo impedisce non equivale, sempre e comunque, a voler uccidere chiunque altro attraversi l'incrocio. Una cosa è voler infrangere le norme cautelari ed altro è volere l'evento che quelle norme mirano a scongiurare. Correlativamente, sul piano delle deduzioni probatorie, l'accertamento dell'aver l'agente violato consapevolmente più norme cautelari (attraversare l'incrocio ad alta velocità), se può definire un grado di colpa quanto si vuole elevato, e contribuire ad un giudizio di elevata riprovevolezza della condotta, non si traduce di per sé nella prova che l'agente abbia voluto uccidere<sup>11</sup>.

Gli assunti di cui sopra, presenti costantemente nell'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, hanno trovato conferma nella più recente sentenza della Corte di Cassazione che ha intrecciato le indicate categorie con le problematiche dei sinistri stradali. Ci si riferisce alla Sentenza n. 13083 del 10/02/2009 della IV Sezione penale Cc. (dep. 25/03/2009) Rv. 242979 resa in una fattispecie in cui la Corte ha qualificato come omicidio colposo - e non volontario con dolo eventuale - il fatto dell'uccisione di un

<sup>11</sup> A partire dalla problematica della responsabilità penale *da rischio*, possono concepirsi *de iure condendo* forme intermedie di imputazione soggettiva da collocarsi tra il dolo e la colpa anche in una prospettiva di armonizzazione del diritto penale europeo. Sono tematiche già affrontate in altri ambiti, si pensi, ad esempio, al "cosciente desprecio por la vida de los demas" nel codice penale spagnolo o alla "Mise en danger" nel nuovo codice penale francese. In Italia contributi al tema sono stati offerti dai progetti di riforma del codice penale italiano delle commissioni Riz, Grosso, Nordio, Pisapia.



pedone investito dal veicolo condotto da soggetto in stato d'ebbrezza che viaggiava a velocità sostenuta in un centro urbano. Con tale decisione sono stati confermati i consolidati approdi in virtù dei quali << la differenza tra dolo eventuale e colpa cosciente risiede nella considerazione che - per mutuare l'espressione di autorevole dottrina - "il dolo eventuale è ... rappresentazione della (concreta) possibilità della realizzazione del fatto e accettazione del rischio (quindi, volizione) di esso; la colpa cosciente è invece rappresentazione della (astratta, o meglio, semplice) possibilità della realizzazione del fatto, ma accompagnata dalla sicura fiducia che in concreto non si realizzerà (quindi, non-volizione)".>>. La citata sentenza evidenzia non solo come il dolo eventuale si differenzia dalla colpa cosciente per la previsione dell'evento come concretamente, e non solo astrattamente, realizzabile, ma anche che, in mancanza dell'autonoma prova di tale circostanza, non è possibile ritenere che l'agente abbia voluto l'evento, a meno di non voler affermare sempre l'esistenza di un dolo "in re ipsa" per il solo fatto della consumazione di una condotta rimproverabile.

Il precedente citato, se è così recente da essere successivo alla pronuncia di primo grado, esprime, tuttavia, un approdo non solo radicato in dottrina ma ben presente in pronunce precedenti <sup>12</sup>. Esso, in ogni caso, viene qui pienamente condiviso per esser del tutto conforme al dato normativo sopra richiamato col riferimento alle essenziali coordinate dettate dall'articolo 43 del codice penale in tema di *Elemento psicologico del reato*.

---

<sup>12</sup> Tra i precedenti conformi alla tesi cui perviene la giurisprudenza di legittimità nel fissare il *discrimen* tra dolo eventuale e colpa cosciente cfr tra le altre decisioni Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 832 del 08/11/1995 Ud. (dep. 27/01/1996) Rv. 203484 ove si afferma che il dato differenziale tra dolo eventuale e colpa cosciente va rinvenuto nella previsione dell'evento. Questa, nel dolo eventuale, si propone non come incerta, ma come concretamente possibile e l'agente nella volizione dell'azione ne accetta il rischio, così che la volontà investe anche l'evento rappresentato. Nella colpa cosciente la verificabilità dell'evento rimane un'ipotesi astratta che nella coscienza dell'autore non viene concepita come concretamente realizzabile e, pertanto, non è in alcun modo voluta.



Dunque un duplice insegnamento proviene dal giudice di legittimità. Il dolo eventuale, categoria di origine giurisprudenziale alla cui elaborazione la dottrina ha finito per contribuire, ricorre quando si dimostri che nell'agente sia maturata non una astratta previsione dell'evento potenzialmente derivante dalle violazioni ma si dimostri che l'agente abbia, in concreto, previsto quello specifico evento poi verificatosi. Una tale dimostrazione, questo è l'altro insegnamento correlato al primo, non può risolversi nella mera constatazione della condotta integrante la violazione, per quanto grave, dei precetti cautelari. Diversamente argomentando, tra l'altro, si finirebbe per ritenere integrato il dolo eventuale quante volte l'evento sia determinato da violazione consapevole di regole cautelari il cui rispetto l'agente percepisca come inteso a scongiurare il verificarsi dell'evento.

Ma il Giudice dell'Udienza Preliminare, in sede di giudizio abbreviato, ha fatto leva sulla gravità delle violazioni come parametro, pressoché esclusivo, alla stregua del quale ha, poi, desunto che l'imputato ha inteso agire "a rischio" di cagionare l'evento e, perciò, in tal senso, "volendo" la morte di una persona. E, però, la constatazione di un grado quanto si voglia elevato di colpa non può porsi come di per sé dirimente al fine di discernere se l'agente abbia agito versando in colpa ovvero abbia agito dolosamente. Significativamente l'art.133 c.p. impone sì di individuare il "grado di colpa" ma al fine di modulare la sanzione prevista per i reati colposi, e non certo per individuare una soglia oltre la quale la colpa trasmodi in dolo.

Intrecciando, quando non sovrapponendo, profili definatori e profili probatori, il primo giudice considera il comportamento dell'agente incompatibile con una ragionevole previsione di scongiurare l'evento verificatosi, evento che, dunque, pone a carico dell'agente a titolo di *dolo*, sia pure *eventuale*. Tale modo di procedere si rivela non privo di insidie. Se, infatti, l'apprezzamento della ragionevolezza-irragionevolezza della



previsione negativa dell'evento si opera ex post, l'apprezzamento stesso si risolverà sempre in danno dell'agente quante volte l'evento si sia verificato; si espungerebbe così dall'ordinamento la categoria stessa della *colpa cosciente*. Se, invece, lo stesso apprezzamento si opera, come sembrerebbe ineludibile, ex ante, allora il giudizio stesso di irragionevolezza della previsione negativa dell'evento si risolve in quel rimprovero che, proprio a titolo di colpa, si formula nei confronti dell'agente che per errore, dipendente da negligenza, imprudenza, imperizia, abbia cagionato l'evento. In definitiva una previsione irragionevole connota una colpa generica che può unirsi a quella specifica ma non fa trasmigrare la fattispecie dall'area della colpa a quella del dolo: la somma di due dati omogenei (due o più titoli convergenti di colpa) non vale a creare un genere diverso (dolo). Anche per tale aspetto, allora, l'impostazione del primo giudice non può essere condivisa neanche ove, in coerenza con la criticata impostazione, si pretende di far derivare dalla irragionevolezza della previsione negativa la prova del dolo.

E' necessario ricapitolare e porre le premesse per la decisione nel merito.

La Corte ritiene che per la sussistenza del *dolo eventuale* non è sufficiente che possa qualificarsi irragionevole l'aver l'agente confidato nel non verificarsi dell'evento ma è necessario provare che l'agente abbia "in concreto" previsto quel determinato evento poi verificatosi. Tale previsione, poi, proprio per assumere i caratteri della concretezza, presuppone che l'agente abbia percepito effettivamente, ed in tempo utile per diversamente determinarsi, l'insorgere degli elementi fattuali che hanno portato al verificarsi, nel caso, dello scontro.

I canoni *in diritto* alla stregua dei quali giudicare la vicenda conducono ad interrogarsi, *in fatto*, su quale sia stato il momento in cui l'imputato



percepì il sopraggiungere del veicolo a bordo del quale viaggiavano le vittime<sup>13</sup>.

Soccorrono le indicazioni tecniche del Prof. Giuseppe MARCON che, nel corso dell'udienza del 22 ottobre 2008, escusso innanzi al Giudice di prime cure, non contraddetto sul punto che qui rileva dai consulenti di parte privata, ha riferito:

<< ...il problema è, il veicolo è giunto all'incrocio, in velocità e una volta percepita, quasi a fulmine, la presenza dei ciclomotori, il conducente non ha avuto il tempo, altro che di togliere il piede dall'acceleratore>> -pag 5 delle relative trascrizioni-

Ma non meno salienti sono i punti della trascrizione che seguono:

<<GIUDICE : lei, sempre nell'elaborato dice "in sostanza il conducente dell'autovettura procedeva praticamente alla cieca" che significa alla cieca?

MARCON Giuseppe: alla cieca, nel senso che avvicinandosi ad un incrocio, anche a una velocità di 60-50, 40 chilometri l'ora, con velocità costante, è come se si andasse con gli occhi bendati, perché se arriva al punto della percezione, quando ormai non è più possibile reagire in tempo utile per evitare l'incidente. Questo è il concetto. Non che procedesse alla cieca, perché non vedeva o perché era distratto da altre cose che... è compito mio, semmai farne valutazione. Alla cieca in questo senso, cioè il giungere a un punto in cui, che era necessario avere una percezione in condizioni di velocità tali, perciò tutto quello che veniva dopo non era possibile più evitarlo.>>. Pag. 9 delle relative trascrizioni.

Le affermazioni riportate sono, peraltro, in linea con quelle che appaiono a pagina 6 dell'elaborato in atti (pag.341 dell'incartamento) a firma del consulente del PM : << E' da escludere nella maniera più assoluta che il

<sup>13</sup> Naturalmente, in conseguenza del fondamentale principio della equivalenza delle identità delle persone offese, non viene in considerazione, ai fini che qui interessano, altro se non il dato costituito dalla percezione dell'evento come concretamente realizzatosi, a nulla rilevando elementi non incidenti sulla qualificazione del fatto-reato.



conducente della autovettura abbia agito (potuto agire) sul sistema frenante prima dell'urto.>>.

Non vi è dubbio che il Prof. Giuseppe MARCON, consulente della accusa pubblica, risulti assai credibile, anche per l'accusa privata, nelle sue motivate conclusioni tecniche e, dunque, anche in quella richiamata in relazione alla quale non sono state sollevate obiezioni. Non compete, invece, ed è appena il caso di dirlo, alla sua indiscussa autorità, formulare, esulando ciò dal mandato e dalle competenze di qualsiasi consulente o perito, premesse o conclusioni *in diritto*.

Dunque, nel senso ben chiarito dal Prof. MARCON, l'imputato procedeva, *alla cieca* e percepì *a fulmine* la presenza del ciclomotore quando null'altro poteva fare. Dove allora collocare quel *nisus* cosciente, quell'impulso che avrebbe portato, dopo aver percepito in concreto la presenza del ciclomotore, ovvero di qualsiasi altro mezzo, a comunque procedere "a rischio" di travolgere quei mezzi che impegnavano l'incrocio? Non solo non vi è prova che l'imputato abbia in concreto percepito in tempo utile la presenza di ostacoli al superamento dell'incrocio ma, semmai, vi è la prova testimoniale di quella "percezione a fulmine" di cui, autonomamente, parla lo stesso consulente del Pubblico ministero già sulla base dei soli rilievi tecnici. Sussiste in proposito convergenza tra prova scientifica fornita dal consulente del Pubblico ministero e prova testimoniale costituita, questa, dalle dichiarazioni della passeggera dell'auto condotta dall'imputato. Costei ha reso dichiarazioni non sospettabili di compiacenza nei confronti del LUCIDI. Valentina GIORDANO, infatti, come del resto ricorda il primo giudice, ha affermato tra l'altro: << ...vedevo che il semaforo ivi presente era rosso per il nostro senso di marcia. Vi erano infatti alcuni veicoli che erano fermati a causa del rosso. Io gli strillavo impaurita e lui iniziava a superare i veicoli posti fermi al semaforo e quando giungeva all'incrocio vedevo uno scooter scuro, non so di





*preciso il colore, ho visto che vi erano due persone sopra, a quel punto chiudevo gli occhi e sentivo un gran botto...>>. La persona più prossima al punto di vista dell'imputato, persona che è stata in grado di ben descrivere tutte le fasi, testimonia, dunque, del tempo intercorso tra percezione e "botto", eventi separati da un battito di ciglia. Un tempo incompatibile con quel quid di cosciente, con quella decisione di "rischiare" che è necessario intestare all'imputato per poter, poi, a lui riferire l'omicidio a titolo di *dolo eventuale*. Né si può far retroagire la collocazione di un tale momento decisionale alla fase antecedente, a quando l'imputato iniziò a superare la teoria dei veicoli fermi al rosso, o, ancor prima, alla, altrettanto scorretta, tenuta di guida antecedente e consistita nel superamento di altro semaforo rosso, perché, in questo caso, si incorrerebbe nella impossibilità di connotare la previsione dell'evento con quella concretezza che, come si è detto, è requisito essenziale perché possa mobilitarsi, alla stregua della giurisprudenza richiamata, la categoria del *dolo eventuale*.*

Dunque prova dichiarativa e prova scientifica, persino se considerate indipendentemente l'una dall'altra, conducono alla decisione della Corte.

La stessa testimonianza di Valentina GIORDANO convince della sussistenza nell'imputato di quel profilo di colpa aggravata dalla previsione dell'evento che risiede nella rappresentazione della (astratta, o meglio, semplice) possibilità della realizzazione dell'evento. Non vi è dubbio che le rimostranze della passeggera, il suo allarme, la chiara percezione delle macchine ferme al rosso, abbiano alimentato la consapevolezza nell'imputato di violare le norme cautelari ed è altrettanto evidente che allo stesso non potesse sfuggire che così facendo, anche reiterando condotte violative delle medesime norme cautelari, come quel precedente passaggio con il rosso ad altro incrocio di cui parla uno dei testimoni, si rendeva *astrattamente*, nel senso chiarito, possibile il verificarsi di un incidente dalle conseguenze gravi e persino mortali.



Dunque una colpa che già assurge ad un grado elevato in quanto connotata da violazioni di più norme cautelari. Una colpa che risulta aggravata dalla previsione dell'evento. Sul trattamento sanzionatorio influisce l'aver conseguito l'imputato in primo grado la concessione di attenuanti generiche con determinazione sul punto non impugnata. Una tale concessione, al di della possibilità di essere riconsiderata in questa sede<sup>14</sup>, trova ora ulteriore fondamento in ciò che, nella scelta di non invocare attenuazioni o revoche della misura cautelare in atto, sembra segnare un principio di resipiscenza nell'accettare, prima del passaggio in giudicato della condanna, una condizione detentiva non frequente per reati, anche molto gravi, connessi alla circolazione stradale. Nell'operare il bilanciamento di cui all'articolo 69 c.p., le attenuanti generiche si reputano equivalenti all'aggravante ex art. 61 n.3 c.p.<sup>15</sup>, tenuto conto dell'alto grado di possibilità del verificarsi dell'evento previsto, sia pur in astratto, dall'imputato. Si stima, dunque, conforme a giustizia irrogare la pena di cui al dispositivo, valutati gli elementi tutti di cui all'art.133 c.p. e, principalmente, l'elevato grado di colpa più volte rappresentato, la condotta immediatamente successiva al fatto, anche a questi fini rilevante, ma anche la condotta antecedente al fatto, connotata in termini tali da aver richiesto la sospensione della patente di guida. Alla sanzione si perviene a partire dalla pena base di anni 5 di reclusione, stimata in ragione dell'omicidio riferibile al primo dei due decessi, aumentata ad anni sette e mesi sei di reclusione ex art.589, comma 3, del codice penale ed, infine, ridotta a quella di cui al dispositivo per aver l'imputato optato per il rito abbreviato, rito cui consegue la riduzione della sanzione in misura di un terzo. Le altre statuizioni della sentenza appellata,

<sup>14</sup> Il divieto di *reformatio in peius* investe, in assenza di impugnazione del Pubblico ministero, ogni componente che concorre a determinare la pena. Da ultimo cfr Cass. Sez. 4, *Sentenza n.37980 del 03/06/2008 Ud.* (dep. 03/10/2008 ) Rv. 241216

<sup>15</sup> Sulla possibilità di nuovo giudizio di prevalenza od equivalenza tra circostanze nel giudizio di appello in ipotesi di derubricazione cfr da ultimo Cass. Sentenza Sez. 2 n.23669 del 28/05/2008 ud. ( dep. 11/06/2008) Rv 240618

non impugnate o non influenzate dalle determinazioni assunte ora da questa Corte, devono essere confermate.

Per effetto della diversa qualificazione giuridica del fatto in omicidio colposo, riemergono nella loro autonomia, profili penalmente rilevanti che sarebbero stati invece assorbiti nella qualificazione giuridica dei fatti operata dal primo giudice. Esaminerà, pertanto, il pubblico ministero, cui gli atti andranno trasmessi, la necessità di esercitare l'azione penale per i reati di cui all'art.116 del codice della strada e di cui ai commi 6 e 7 dell'art.189 dello stesso codice.

La gravità dell'imputazione e le implicazioni giuridiche ad essa sottese determinano l'adozione del termine di cui al dispositivo per il deposito della motivazione della sentenza, motivazione di cui parte integrante è costituita dalle quindici note a piè di pagina.

PQM

Letto l'articolo 605 c.p.p.,

in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma – Giudice per l'udienza preliminare- appellata da LUCIDI Stefano, ritenuto nei fatti contestati il reato di cui agli artt. 589, comma 2 e 61 n.3 c.p., con le già concesse attenuanti equivalenti alle ritenute aggravanti, con la diminuzione del rito, riduce la pena ad anni cinque di reclusione. Conferma nel resto.

Condanna, inoltre, l'imputato alla refusione delle spese di costituzione e difesa sostenute per questo grado di giudizio dalle parti civili, come da notula. Fissa in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione, termine in relazione al quale dispone la sospensione dei termini di custodia cautelare. Dispone la trasmissione degli atti al Pubblico ministero presso il Tribunale di Roma in ordine al reato di omissione di soccorso.

Così deciso in Roma il 18 giugno 2009


Il Consigliere estensore

Piero De Crescenzo



Il Presidente

Antonio Cappiello



Roma, li 16 LUG 2009  
 IL CANCELLIERE C1  
 Domenico Angelini

